



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO
Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale

ORDINANZA N. 45/2009

Il Contrammiraglio (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Palermo:

VISTA: la legge 11 febbraio 1971 n° 50 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme sulla navigazione da diporto";

VISTO: il D. Lgs. N.171 del 18.07.2005: "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003 n.172";

VISTO: il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 146 del 29.07.2008: "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del D. Lgs. 18 luglio 2005 n.171, recante il codice della nautica da diporto";

VISTO: il D.Lgs. n. 436 del 14.08.1996 relativo alla attuazione della direttiva n. 94/95/CE in materia di progettazione, costruzione ed immissione in commercio di unità da diporto;

CONSIDERATO: il notevole incremento delle attività subacquee nel Circondario Marittimo di Palermo e segnatamente nelle acque delle Aree Marine Protette di Ustica e Isola delle femmine/Capo Gallo, la maggior parte delle quali si svolgono in forma organizzata, spesso con il supporto di mezzi nautici;

RITENUTO NECESSARIO, altresì, richiamare le norme di sicurezza vigenti per l'espletamento delle attività subacquee al fine turistico/sportivo;

RITENUTO NECESSARIO, regolamentare l'esercizio delle attività subacquee sportive e ricreative ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare nell'ambito del Circondario marittimo di Palermo, stabilendo prescrizioni utili ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità;

VISTO: l'art.123 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n.209 in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

VISTO: il dispaccio n.02/02/63578 in data 11.07.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto relativo all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei natanti;

VISTA: la legge 14 luglio 1965 n°963 sulla disciplina della pesca marittima ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 2 ottobre 1968, n°1639;

VISTA: la propria ordinanza n. 88/03 in data 01.08.2003;

VISTA: la propria Ordinanza n° 12/99 del 12 marzo 1999 (Norme riguardanti la disciplina per il regolare svolgimento delle attività consentite nei porti, negli approdi e nell'ambito del Compartimento marittimo di Palermo);

CONSIDERATO: il parere favorevole espresso dal Responsabile delle Aree Marine Protette di Isola delle Femmine/Capo Gallo ed Ustica cui è stata sottoposta la bozza della presente ordinanza;

VISTI: gli articoli 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima):

ORDINA

CAPO I **GENERALITA'**

ART.1

(Campo di applicazione)

Le presenti norme disciplinano l'esercizio delle attività subacquee effettuate da privati a scopo turistico/sportivo nonché le attività subacquee organizzate o per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi.

ART.2

(Attività subacquee a scopo turistico/ sportivo svolte da privati)

L'esercizio delle attività subacquee, da parte di privati, a scopo turistico- sportivo non è soggetto ad alcuna autorizzazione, fermo restando l'osservanza delle norme di cui al successivo capo II°.

ART.3

(Attività subacquee organizzate per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi)

A. - ATTIVITA' SUBACQUEE ORGANIZZATE

L'esercizio delle attività subacquee organizzate, ai fini di lucro, è soggetto alla vigilanza del Comandante del porto, ai sensi del 1° comma dell'art.68 del Codice della Navigazione.

Chiunque intenda svolgere le predette attività annualmente o in modo permanente deve chiedere l'iscrizione nei registri previsti dal 2° comma dell'art.68 del Codice della Navigazione come disposto dall'ordinanza 12/99 citata in premessa.

Le citate attività, esercitate in modo temporaneo e/o saltuario, possono essere svolte con l'osservanza delle norme della presente ordinanza e sono soggette al rilascio di autorizzazione.

Qualora le attività subacquee organizzate abbiano luogo in zone di mare rientranti nella perimetrazione di Aree Marine protette e/o Riserve marine in genere, qualora consentito nei rispettivi decreti istitutivi e/o dalle norme in vigore, oltre al possesso delle autorizzazioni di competenza della Autorità Marittima, i soggetti interessati dovranno munirsi di specifica autorizzazione rilasciata, in tal senso, dagli Enti gestori delle AA.MM.PP./Riserve marine.

B. - ATTIVITA' SUBACQUEE PER IL CONSEGUIMENTO DI BREVETTI SPORTIVI

Chiunque intenda svolgere attività di istruzione, al fine del conseguimento di brevetti subacquei sportivi, deve far pervenire a questa Autorità Marittima le seguenti informazioni:

- Generalità complete del responsabile;
- Elenco nominativo degli istruttori ed assistenti in stato attivo;
- Copia della normativa e procedure applicate disciplinanti l'attività d'istruzione, con particolare riferimento al numero di subacquei consentiti per ciascun accompagnatore ed al numero di allievi da istruire in rapporto al numero di istruttori impiegati.

ART. 4

(Modalità di iscrizione)

La domanda, in bollo, del richiedente, con la quale chiede l'iscrizione di cui all'art. 3, deve contenere:

- a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza ed il codice fiscale se persone fisiche o ditte individuali, o la denominazione sociale ed il numero di Partita I.V.A. se società nonché le generalità del rappresentante legale;
- b) l'indicazione dell'attività ed il suo luogo di svolgimento;
- c) la sede (residenza o domicilio) della ditta o società;
- d) l'espressa dichiarazione dell'interessato che attesti di manlevare l'Autorità Marittima da qualsiasi responsabilità per danni subiti da persone e/o cose derivanti dall'esercizio dell'attività richiesta;
- e) dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n° 445, comprovanti:
- la qualità di legale rappresentante del soggetto giuridico richiedente;
 - l'iscrizione della società/ditta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o in albi professionali, ecc....;
 - che a carico del soggetto giuridico non siano in atto procedure fallimentari di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta e che lo stesso non sia stato sottoposto negli ultimi cinque anni a misure concorsuali;
 - di essere in regola con gli adempimenti di cui all'art. 20 del Testo Unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvate con D.P.R. 30.06.1965 n°1124 (per le imprese artigiane relative al titolare ed all'eventuale personale dipendente, nonché agli utilizzatori dei servizi prestati);
 - possesso del permesso di soggiorno in regolare corso di validità per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea, rilasciato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Alla domanda devono allegati i seguenti documenti:

- 1) n°1 marca da bollo del valore corrente;
- 2) atto costitutivo del soggetto giuridico;
- 3) elenco, corredato dagli estremi di assunzione, degli eventuali collaboratori o dipendenti che dovranno operare per conto della Società, con relativi dati anagrafici e qualifiche e copie dei brevetti degli accompagnatori e/o istruttori, nonché il nominativo del/i responsabile/i designato/i ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81 e successive modifiche ed integrazioni, ove questo sia applicabile;
- 4) elenco, delle attrezzature/mezzi navali utilizzati per lo svolgimento dell'attività e dichiarazione di rispondenza agli articoli 90 e 91 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 146 del 29.07.2008;

- 5) n° 2 fotografie formato tessera, di cui una autenticata, del titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante del soggetto giuridico. La foto potrà essere legalizzata dal funzionario dell'Ufficio Marittimo che riceve l'istanza;
- 6) in seguito a favorevole istruttoria sarà richiesto al soggetto richiedente, legale rappresentante della Società o titolare della ditta, il versamento della Tassa di Concessione Governativa di Euro 168,00 (Centosessantotto/00) di cui al punto 22 della nuova tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n°641 e successive modificazioni ed integrazioni. Il versamento deve essere effettuato sul conto corrente postale n°8904 intestato a: Ufficio del Registro – Tasse sulle concessioni governative – Regione Sicilia, specificando chiaramente la causale del versamento.

L'Autorità Marittima, qualora lo ritenga necessario, potrà chiedere di integrare la documentazione con altra aggiuntiva relativa a particolari attività o al possesso di particolari requisiti.

Ai sensi dell'art.7 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n°403, qualora l'istante non intenda o non sia in grado di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, i certificati relativi a stati, fatti, o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica Amministrazione, sono sempre acquisiti d'ufficio su semplice indicazione, da parte dell'interessato, dalla specifica Amministrazione che conserva l'albo o il registro.

CAPO II

NORME DISCIPLINANTI L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SUBACQUEE A SCOPO TURISTICO – SPORTIVO

ART.5

(Norme di sicurezza – segnalamenti – limiti di operatività)

Ogni subacqueo ha facoltà di segnalarsi; tale facoltà diventa obbligo qualora operi con autorespiratore oppure al di fuori delle acque riservate alla balneazione.

Nelle immersioni diurne il subacqueo o gruppi di subacquei ha l'obbligo di segnalarsi con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri. Se il subacqueo in immersione è accompagnato da mezzo nautico d'appoggio, la bandiera rossa con striscia diagonale bianca deve essere issata sul mezzo. Inoltre, a bordo dovrà esservi una persona in grado di fornire assistenza ed abilitata al primo soccorso subacqueo.

In caso di più subacquei in immersione ciascuno di essi dovrà essere dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno 5 metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo.

Tutti i subacquei devono operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d'appoggio o del pallone galleggiante portante la bandiera di segnalazione.

Nelle immersioni notturne il subacqueo, oltre ad essere dotato di una torcia luminosa, deve segnalarsi, in immersione, con un segnale luminoso intermittente di colore giallo, visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 metri di distanza, da applicare sul pallone galleggiante di cui al primo comma sopra citato.

Se ci si avvale di barca di appoggio, la stessa dovrà tenere i dovuti segnalamenti accesi. Oltre ai prescritti fanali di fonda (se previsti) dovrà avere tre luci in linea verticale di cui quella centrale bianca e le altre di colore rosso visibili a giro d'orizzonte (solo nel caso di lunghezza superiore a metri 12), con portata di almeno un miglio (Regolamento per prevenire gli abbordi in mare - 1972), ed essere munita di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in casi di necessità.

Le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.

ART.6

(Norme e divieti in materia di pesca sportiva subacquea)

La pesca subacquea sportiva è soggetta alle seguenti ulteriori disposizioni:

- ciascun singolo pescatore sportivo deve segnalarsi ed operare in conformità alle disposizioni di cui al precedente art.5, commi 2 e 3;
- la pesca subacquea sportiva è consentita soltanto dal sorgere al tramonto del sole, in apnea e senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione;
- è consentito trasportare sull'eventuale mezzo nautico d'appoggio apparecchi ausiliari di respirazione dotati di bombola aventi capacità non superiore a 10 litri. Per ogni singolo mezzo è consentito il trasporto di una sola bombola di cui è vietato l'uso per l'esercizio della pesca subacquea. In tal caso il mezzo nautico d'appoggio deve essere provvisto di una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo.

Nell'esercizio dell'attività subacquea è vietato:

- esercitare la pesca a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;
- impiegare il fucile subacqueo o attrezzi simili ai minori di anni 16;
- detenere il fucile subacqueo o altro mezzo simile in posizione di armamento fuori dall'acqua;
- pescare coralli, molluschi (esclusi i cefalopodi) e crostacei;
- pescare ricci di mare nei mesi di maggio e giugno di ogni anno;
- pescare ricci nelle zone di mare e negli specchi acquei compresi ad una distanza inferiore a 500 metri dalla congiungente i punti foranei naturali o artificiali, delimitanti le foci e gli altri sbocchi in mare dei fiumi, canali, corsi d'acqua o bacini e dei porti o approdi, nonché degli scarichi; inoltre, a distanza inferiore a 50 metri dalla costa e a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti nel periodo 01 maggio – 30 settembre;
- raccogliere ricci di mare in cui sia visibile la perdita degli aculei che evidenzia lo stato di malattia dello stesso;
- raccogliere ricci di mare nella quantità superiore a 50 esemplari e della dimensione inferiore a cm. 7 di diametro totale (compresi gli aculei);
- esercitare tale attività nei periodi di fermo biologico secondo le modalità stabilite dall' Assessorato Regionale alla Cooperazione Commercio Industria Artigianato e Pesca con i provvedimenti che disciplinano la materia di attuazione del fermo biologico.

Qualora le attività di pesca subacquea abbiano luogo in zone di mare ricadenti nella perimetrazione delle Aree Marine Protette di Isola delle Femmine/Capo Gallo ed Ustica, ove consentito nei rispettivi decreti attuativi e/o da altre norme in vigore, oltre ad eventuali autorizzazioni di competenza dell'Autorità marittima, i soggetti interessati dovranno munirsi di specifica autorizzazione da parte dell'Ente gestore.

CAPO III

NORME DISCIPLINANTI L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SUBACQUEE ORGANIZZATE O PER IL CONSEGUIMENTO DI BREVETTI

ART.7

(Soggetti autorizzati)

Nelle acque del Circondario Marittimo di Palermo l'effettuazione di attività subacquee organizzate o per il conseguimento di brevetti, è consentito esclusivamente a Società di persone e/o capitali nella formulazione del Codice Civile, a Circoli Sportivi affiliati a federazioni sportive nazionali, ad Associazioni legalmente riconosciute e ad Imprese che prevedono espressamente tale attività nella loro regione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.

ART.8

(Attività subacquee organizzate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese)

Nel caso di immersioni subacquee effettuate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese per l'esercizio di attività organizzate o per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Associazioni, nazionali o internazionali, generalmente riconosciute.

Prima di procedere a tali immersioni, il sodalizio organizzativo dovrà far pervenire alla Capitaneria di Porto di Palermo – Sala Operativa, anche a mezzo fax (091/325519), una informativa (come da allegato B) riportante:

- data, ora e luogo dell'immersione;
- numero dei partecipanti;
- nominativo dell'istruttore responsabile e degli eventuali assistenti;
- eventuale unità navale utilizzata;
- modalità operative.

Eventuali varianti all'informativa di cui trattasi potranno essere fornite, anche a mezzo telefono, al numero 091.6043110/131.

ART.9

(Dotazioni di sicurezza)

Durante le immersioni dovranno essere sempre disponibili a bordo, oltre alle dotazioni di sicurezza previste dall'articolo 90 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 146 del 29.07.2008, le seguenti ulteriori dotazioni:

- mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso;
- tabella riportante i numeri telefonici e/o frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittima, Ospedali, Centri Iperbarici , ecc...) conforme all'allegato A;
- megafono e/o dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito.

ART.10

(Norme per l'accompagnatore/istruttore)

L'accompagnatore/Istruttore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità connesse con l'attività svolta.

L'attività dell'accompagnatore/Istruttore dovrà, altresì, essere coperta da idonea assicurazione che tuteli anche le persone che fruiscono di detta attività.

Ogni accompagnatore non può guidare simultaneamente nell'immersione un numero di subacquei superiore a quello prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.

Durante le prove di immersione per il conseguimento dei brevetti, gli istruttori e gli assistenti presenti in acqua devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto Istruttore/Allievo entro il limite prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate; nel luogo di partenza deve essere presente un istruttore esperto di R.C.P. (rianimazione cardiopolmonare) o un medico esperto in medicina iperbarica.

Le immersioni guidate e le prove pratiche d'immersione per il conseguimento di brevetti dovranno essere effettuate in condizioni meteo marine favorevoli ed in zone di mare che non contrastino con le disposizioni in vigore contenute nell'ordinanza balneare emanata dal Capo del Circondario Marittimo di Palermo; le stesse, dovranno comunque, avvenire in cale ridossate e non frequentate da mezzi nautici.

ART.11

(Norme di sicurezza – segnalamenti – limiti di operatività)

Nelle immersioni diurne il subacqueo o gruppi di subacquei ha l'obbligo di segnalarsi con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri. Se il subacqueo in immersione è accompagnato da mezzo nautico d'appoggio, la bandiera rossa con striscia diagonale bianca deve essere issata sul mezzo nautico. Inoltre, a bordo dovrà esservi una persona in grado di fornire assistenza ed abilitata al primo soccorso subacqueo.

In caso di più subacquei in immersione ciascuno di essi dovrà essere dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno 5 metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo.

Tutti i subacquei devono operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d'appoggio o del pallone galleggiante portante la bandiera di segnalazione.

Nelle immersioni notturne il subacqueo, oltre ad essere dotato di una torcia luminosa, deve segnalarsi, in immersione, con un segnale luminoso intermittente di colore giallo, visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 metri di distanza, da applicare sul pallone galleggiante di cui al primo comma sopra citato.

Se ci si avvale di barca di appoggio, la stessa dovrà tenere i dovuti segnalamenti accesi. Oltre ai prescritti fanali di fonda (se previsti) dovrà avere tre luci in linea verticale di cui quella centrale bianca e le altre di colore rosso visibili a giro d'orizzonte (solo nel caso di lunghezza superiore a metri 12), con portata di almeno un miglio (Regolamento per prevenire gli abbordi in mare - 1972), ed essere munita di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in casi di necessità.

Le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.

ART.12

(Requisiti unità di appoggio per le attività subacquee)

Oltre che con le dotazioni e con i mezzi di salvataggio previsti dall'art. 90 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008 n° 146 (Regolamento di attuazione dell'art.65 del D. Lgs. 18.07.2005 n.151 recante il Codice della Nautica da diporto) le unità impiegate nell'attività in oggetto devono essere equipaggiate con personale munito dei prescritti titoli professionali marittimi e le dotazioni di sicurezza

previste dalle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n°435 (Approvazione del regolamento per la Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare), per la tipologia dell'unità navale e per la navigazione effettuata, **se unità adibite al traffico**, e con personale munito delle abilitazioni prescritte per la nautica da diporto e dotazioni previste dal sopracitato D.M, **se unità adibite a diporto**; in tale ultimo caso, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg. di attrezzatura sportiva subacquea imbarcata.

Nel caso in cui l'unità d'appoggio sia ancorata, il cavo d'ancoraggio dell'unità dovrà essere realizzato in maniera tale da essere "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza il punto di ormeggio dovrà essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale).

L'unità di appoggio, durante l'immersione, dovrà essere presidiata da una persona in grado di manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART.14

(Divieti per tutte le attività subacquee)

L'esercizio dell'attività subacquea è vietato:

- a distanza inferiore a metri 200 dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
- a distanza inferiore a metri 200 dalle navi mercantili e a metri 300 dalle navi militari di qualsiasi nazionalità ancorate fuori dai porti;
- nelle zone di mare di regolare transito delle navi per l'uscita e l'entrata nei porti e per l'ancoraggio, stabilita con apposita Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo;
- nelle zone di mare interdette alla balneazione.

ART.15

(Tutela delle attività subacquee)

E' vietata la navigazione e l'ancoraggio a distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti, di cui agli articoli 5, 11 e 12, indicanti la presenza di subacquei in immersione.

ART.16

(Sanzioni – Entrata in vigore)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione in quanto applicabili e saranno, inoltre, ritenuti responsabili civilmente per danni a terzi in conseguenza delle loro azioni od omissioni.

La presente Ordinanza entrerà in vigore a decorrere dal **1° giugno 2009** ed abroga tutte le altre disposizioni in materia., ivi compresa la ordinanza n. 88/03 citata in premessa.--

Palermo, li 15.05.2009.-

f.to
IL COMANDANTE
C.A (CP) Ferdinando LAVAGGI

ALLEGATO "A"

TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

| | |
|--|--------------------------|
| NUMERO BLU EMERGENZE IN MARE (H 24) | 1530(*) |
| DIREZIOMARE PALERMO (12° MRSC) | 091/6043111 |
| LOCAMARE TERRASINI | 091/8682501 |
| LOCAMARE MONDELLO | 091/455313 |
| LOCAMARE ISOLA DELLE FEMMINE | 091/8677775 |
| DELEMARE USTICA | 091/8449652 |
| CAMERA IPERBARICA USTICA | 091/8449369 |
| CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO | 115 |
| SOMMOZZATORI VV.FF. PORTO DI PALERMO | 091/6376665 |
| EMERGENZA SANITARIA (H24) | 118 |
| OSPEDALE CIVICO DI PALERMO "M.ASCOLI" | 091/6661111 |
| OSPEDALE CIVICO CAMERA IPERBARICA | 091/6665101 / 104 |
| POLICLINICO DI PALERMO "P. GIACCONE" | 091/6551111 |
| OSPEDALE CERVELLO | 091/6802111 |
| OSPEDALE VILLA SOFIA | 91/7801111 |

(*) le chiamate al numero blu 1530 effettuate da telefoni mobili si attestano alla centrale operativa della Guardia Costiera di Roma, che provvederà al collegamento con il centro di soccorso più vicino. Occorre, pertanto, specificare sempre la posizione e la città più vicina per un rapido intervento (la chiamata è gratuita per l'utente).

ASCOLTO RADIO VHF/FM

| | |
|--|------------------------|
| STAZIONE RADIO COSTIERA PALERMO RADIO | CANALE 16 (H24) |
| “ “ “ “ “ | 091/532828 |
| STAZIONE LORAN LAMPEDUSA | 0922/971739 |
| DIREZIOMARE PALERMO 12° MRSC | CANALE 16 (H24) |
| | N.I. ICI 12 |
| LOCAMARE TERRASINI | CANALE 16 |
| | 08:00/20:00 |
| LOCAMARE ISOLA DELLE FEMMINE | “ |
| LOCAMARE MONDELLO | “ |
| DELEMARE USTICA | “ |

ALLEGATO "B"

**IMMERSIONI SUBACQUEE PER CONSEGUIMENTO BREVETTI
(DA INVIARE ALLA SALA OPERATIVA DI PALERMO – FAX 091325519)**

SOCIETA'/CIRCOLO SPORTIVO/ASSOCIAZIONE/IMPRESA

| |
|--|
| |
|--|

DATA E ORA PREVISTA IMMERSIONE/I

NUMERO PARTECIPANTI

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

LUOGO

| |
|--|
| |
|--|

NOMINATIVO/I ISTRUTTORE/I RESPONSABILE/I ED EVENTUALE ASSISTENTE/I

| |
|--|
| |
|--|

UNITA' NAVALE/I UTILIZZATA/E

| |
|--|
| |
|--|

MODALITA' OPERATIVE

| |
|--|
| |
|--|

DATA _____ ORA _____

FIRMA
